

LA SENTENZA DEFINITIVA PER I FATTI DI PRATO

(continuazione)

Il limite dell'« ordine pubblico » e delle leggi penali.

Ha affermato il Tribunale essere consentito al Giudice dello Stato Italiano l'indagine sulla legittimità o meno di un atto emanato da un Vescovo nell'esercizio del potere spirituale e della sua giurisdizione in materia ecclesiastica nel caso in cui si creda di ravvisare una violazione dell'ordinamento giuridico statale che derivi dall'atto. Leggesi infatti nella sentenza che, è ben vero che i due ordinamenti giuridici dello Stato e della Chiesa sono originari e, pertanto, Stato e Chiesa Cattolica sono in Italia, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani: ciò non toglie però che la coesistenza dei due ordinamenti porti inevitabili interferenze, e che l'ordinamento della Chiesa trovi un limite nel territorio dello Stato Italiano, anche nella materia spirituale, allorché attenti all'ordine pubblico dello Stato stesso, richiamato espressamente dall'art. 31 delle Preleggi, e cioè a quei principi di ordine politico, sociale, economico, morale, sui quali poggia lo Stato nella sua organizzazione e che vanno tutelati in quanto indispensabili per l'esistenza e la conservazione delle sue istituzioni fondamentali. Ora, continua la sentenza, le norme aventi carattere penale rientrano appunto tra quelle attinenti all'ordine pubblico e non solo hanno l'effetto delle leggi di ordine pubblico interno (cui non possono derogare le private disposizioni e convenzioni dei cittadini) ma di quelle di ordine pubblico internazionale, in quanto impediscono anche l'applicazione delle leggi ed atti di Paesi Stranieri, riflettendo la più gelosa tra le potestà giurisdizionali dello Stato volta a garantire le condizioni fondamentali della vita consociata. E che questo sia vero, continua la sentenza, lo si desume anche dall'obbligo da parte dei Vescovi di prestare giuramento nelle mani del Capo dello Stato, giuramento di « fedeltà allo Stato Italiano », e di non partecipare ad alcun accordo od assistere ad alcun consiglio « che possa recar danno allo Stato Italiano ed all'ordine pubblico ».

E' questo un grave errore nel quale sono caduti i primi giudici anche sotto l'aspetto di una indagine storica.

E' noto che il Concordato ha sostituito la Legge delle Guarentigie che è stata abrogata.

Disponeva l'art. 17 di tale legge: « In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« Però tali atti sono privi di effetti se contrari alle Leggi dello Stato e all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato ».

Il limite dell'ordine pubblico e delle leggi penali non è stato ripetuto nel Concordato, il che significa che tale limitazione si è voluta eliminare. La portata reale di una disposizione legislativa si colorisce diversamente non solo al lume dei canoni di ermeneutica legale, ma

anche in rapporto alla diversa dizione delle leggi immediatamente precedenti. Non per nulla è stato detto che il Concordato rappresenta una pacificazione tra lo Stato e la Chiesa, espressamente riconoscendo la completa sovranità di ciascun ente nell'ambito della sua sfera di competenza. Ciò è determinante agli effetti della inquadratura giuridica del potere spirituale della Chiesa secondo l'ordinamento vigente. Ciò è confermato dagli artt. 7 ed 8 della Costituzione:

Art. 7: «Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi [...]».

Art. 8: «...Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto *non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano*...».

E' chiaro quindi che, mentre per le altre religioni è espressamente posto un limite, questo non esiste per la religione cattolica, che nel campo spirituale ha la sua piena indipendenza e sovranità, non sindacabile dallo Stato Italiano.

L'articolo 31 delle Preleggi.

Fuor di luogo è anche il richiamo fatto dalla sentenza all'art. 31 delle Preleggi. A questo proposito è da osservare come non sia affatto necessario che la Corte affronti e risolva il problema - estremamente delicato e sul quale le opinioni in dottrina sono divise - relativo all'applicabilità o meno del limite dell'ordine pubblico alle norme del diritto canonico ed ai provvedimenti dell'autorità ecclesiastica. Da tale questione si può prescindere perchè, anche ad ammettere che la norma dell'art. 31 delle Disposizioni sulla legge in generale sia, in linea astratta, applicabile anche nei confronti dell'ordinamento giuridico della Chiesa, è di manifesta evidenza che nel caso che ha dato origine all'attuale giudizio qualsiasi riferimento all'ordine pubblico è senz'altro da scartare: le norme ecclesiastiche, di cui al provvedimento del Vescovo, hanno infatti il loro effetto esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento canonico nei confronti di quei determinati «*subditi legum*» della Chiesa, sudditi della Chiesa in forza del Sacramento indelebile del Battesimo; ed interessano di quanto tali.

Il richiamo all'art. 31, che la dottrina riconosce essere una nozione incerta ed imprecisa, è pertanto estraneo alla fattispecie, perchè il limite dell'ordine pubblico opera, ai sensi del detto articolo, al fine di impedire che un atto o provvedimento di una autorità diversa dallo Stato possa avere efficacia all'interno dello Stato stesso: non tutti gli atti ed i provvedimenti ecclesiastici hanno esecutività nell'ordinamento italiano: il provvedimento preso da Mons. Fiordelli nei confronti dei coniugi Bellandi, nascendo ed esaurendosi nella giurisdizione e nei significati ecclesiastici, non ha alcuna efficacia nel nostro ordinamento. D'altra parte a formare i principi di ordine pubblico debbono concorrere tutte le norme dell'ordinamento dello Stato, compreso l'art. 7 della Costituzione con il richiamo ai Patti Lateranensi, che riconoscono e garantiscono l'esercizio della potestà ecclesiastica. Non bisogna dimenticare infine che i due poteri della Chiesa, quello spirituale e quello della giurisdizione in materia ecclesiastica, di cui agli artt. 1 e 2 del Concordato, sono stati trasfusi nell'ordinamento interno dello Stato mediante la Legge di esecuzione 27 maggio 1929, n. 810, integrata dalle due leggi di attuazione n. 847 e 848 di pari data, per cui dette fondamentali norme giuridiche sono entrate a formare l'ordine pubblico dello Stato.

Bisogna anche tener presente che la competenza della Chiesa opera in un campo diverso da quello dello Stato, e cioè nella materia spirituale, ciò che determina una netta distinzione fra i due ordinamenti giuridici. Possono verificarsi delle interferenze, attesa la diversità della natura delle sanzioni alle rispettive infrazioni, le une di carattere temporale, le altre di carattere spirituale, e tale differenziazione esclude un aperto conflitto che può sorgere solo tra leggi di Stati diversi. Le sanzioni inflitte dal Vescovo di Prato ai coniugi Bellandi non sono sanzioni temporali, ma esclusivamente spirituali. Il Vescovo ha valutato l'atto da essi compiuto da un punto di vista puramente spirituale, affermando che al lume dei principi della Chiesa, tra due battezzati, il matrimonio esclusivamente civile, non producendo gli effetti di un Sacramento, è riprovevole. Il Vescovo non ha pertanto disconosciuto la validità del matrimonio civile di fronte alle leggi italiane, ma ha espresso il suo apprezzamento sul matrimonio alla luce del diritto della Chiesa.

Il giuramento dei Vescovi.

Altro argomento della sentenza, col quale si è creduto di ravvisare un limite ai poteri dei Vescovi e quindi la sindacabilità dell'atto da parte degli organi dello Stato, lo si riscontra nella loro qualifica di cittadini italiani (art. 22 del Concordato) e nella formula del giuramento di cui all'art. 20 del Concordato.

A dimostrare però l'erroneità dell'argomento è sufficiente osservare che il Vescovo, prestando tale giuramento, lo presta a tutte le leggi italiane e tra le leggi italiane vi è quella del Concordato, che assicura la piena indipendenza in materia spirituale alla Chiesa Cattolica, imponendo anzi l'obbligo alle autorità italiane della difesa di tale indipendenza. Tale giuramento suona come impegno solenne di rispetto allo Stato, ed anzi include nella sua stessa formula l'affermazione della dignità e del potere sovrano del Vescovo: «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli io giuro e prometto, *siccome si conviene ad un Vescovo*, fedeltà allo Stato italiano»: in quell'inciso «*siccome si conviene ad un Vescovo*» col quale *si limita* il giuramento, vi è la spiegazione per cui il Vescovo, quando agisce nella sfera della sua potestà ecclesiastica, non può essere considerato come un cittadino qualsiasi. La dottrina tradizionale vuole che la figura del Vescovo si innalzi adorna di una dignità e di un potere che, nell'ordinamento giuridico della Chiesa e di fronte ad ogni altro ordinamento, gode di quell'insieme di attributi che si riassumono nella parola «sovrànità».

La questione della «competenza delle competenze».

I primi giudici hanno negato la insindacabilità dell'atto emanato dal Vescovo nell'ambito del suo ministero spirituale e del suo magistero giurisdizionale, ritenendo che una così ampia concessione di libertà alla Chiesa le conferisca la qualifica di «*societas suprema*» e la «competenza delle competenze» nei confronti dello Stato. Nulla di più inesatto in questo, perchè è sempre lo Stato che sovraneamente ha deciso di autolimitare la propria autorità in favore della Chiesa e di riconoscerle, con proprie norme, tale libertà, e sempre entro i limiti da esso stesso segnati. Questi limiti non vanno ricercati nelle leggi civili e penali, ma precisamente nelle apposite norme regolatrici sancite dallo Stato e particolarmente dall'art. 1 del Concordato, in cui si dice che la libertà giurisdizionale della Chiesa deve esplicarsi «in conformità alle norme del presente Concordato». Il che significa che,

per quei rapporti che sono definiti nel Concordato, i poteri dell'autorità ecclesiastica debbono intendersi disciplinati dalle norme concordatarie.

Il significato della libertà della giurisdizione ecclesiastica nei Patti Lateranensi.

Ha sostenuto la parte civile che nella coscienza del tempo nel quale fu firmato il Concordato non si intese affatto dai contraenti concedere da una parte ed ottenere dall'altra una libertà giurisdizionale « in conformità con le leggi divine e canoniche », secondo un primo progetto della Chiesa, ma una libertà di giurisdizione che non intaccasse minimamente la sovranità dello Stato, riscontrandosi pertanto in questo il limite dell'ordine pubblico ed anche quello della tutela penale. A parte che i Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929 furono conclusi in assoluto segreto e senza preparazione, l'interpretazione di essi deve essere condotta in maniera conforme a quella che fu la reale volontà di entrambi le parti. La tesi della parte civile non ha alcun fondamento giuridico, solo che si abbia riguardo al fatto che con l'art. 7 della Costituzione è stato proclamato il principio della indipendenza e della sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno « nel proprio ordine »; e perciò, collegando tale enunciazione alla garanzia di rispetto del libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione in materia ecclesiastica concessa dallo Stato alla Chiesa nell'art. 1 del Concordato, non si può non riconoscere che l'esercizio del potere spirituale e della giurisdizione in materia ecclesiastica costituisce appunto l'ambito esclusivo (il « proprio ordine ») entro il quale trova piena esplicazione la sovranità della Chiesa e la sua indipendenza da qualsiasi interferenza del potere temporale. Il sistema concordatario non implica nessuna limitazione della sovranità statale; le unioni concordatarie lasciano tanto lo Stato quanto la Chiesa perfettamente liberi ed indipendenti nella propria sfera rispettiva, e partono proprio dal presupposto di questa piena sovranità dei due ordinamenti. Fu osservato, al riguardo, nella discussione nell'Assemblea Costituente (dall'On. Dossetti, il 21 marzo 1947) che « in questi riconoscimenti della necessità di una disciplina bilaterale delle materie di comune interesse è la vera separazione tra Chiesa e Stato, la vera indipendenza reciproca, la vera laicità, la vera libertà di coscienza ».

Giustamente è stato osservato in dottrina che, se Stato e Chiesa, ambedue ordinamenti primari, si sono collegati tra loro mediante norme concordatarie, in una delle quali è garantito il libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica, non si vede la possibilità di invocare tutela del potere giudiziario dello Stato da parte di un cittadino, che, come fedele della Chiesa, è stato da essa colpito in perfetta aderenza alle norme canoniche. Ciò importerebbe un *vulnus* alla norma del Concordato, se un organo interno dello Stato potesse valutare la condotta di un organo della Chiesa che ha agito nell'ambito del suo potere spirituale e del suo magistero giurisdizionale. Per questo in dottrina si è autorevolmente affermato che le attività dello Stato e della Chiesa « incidono al contempo in funzione dello stesso territorio e degli stessi soggetti » e di conseguenza « il complesso dei rapporti costituenti l'ordine proprio ecclesiastico si pone necessariamente come limite teorico all'esercizio della potestà dello Stato nell'ambito stesso del diritto interno ».

Quale significato avrebbe quell'articolo del Concordato accolto nella nostra Costituzione, che assicura alla Chiesa pienezza e libertà della sua attività; quale significato detto articolo avrebbe, se non

fosse lecito alla Chiesa, in conformità al diritto canonico, di dire a persone che, secondo la sua dottrina, peccano, che sono dei peccatori, ed a persone che vivono *more uxorio* senza il legame che la Chiesa considera legittimo, cioè in concubinato, che sono dei concubini?

E' stata ricordata dalla difesa una sentenza della Cassazione del 1903 la quale ritenne che l'Autorità Giudiziaria dello Stato non può giudicare se un Ministro del culto abbia agito nei limiti dei suoi poteri in quanto, trattandosi di una materia spirituale e disciplinare, questa materia sfugge alla sua indagine. Ora, se un tale giudicato fu possibile al tempo della Legge sulle Guarentigie, una tale insindacabilità a maggior ragione deve riconoscersi oggi in regime concordatario. Tra la scarsissima giurisprudenza in regime concordatario, che può essere ricordata in questa materia, è la decisione del Tribunale di Bologna 22 aprile 1955, che ha ritenuto che « alla Chiesa Cattolica deve riconoscersi pieno ed incontrastato il diritto di provvedere nell'ambito della sua attività, al raggiungimento dei suoi scopi. Il giudice statale non ha veste, per qualsiasi fine, di sindacare, qualificandolo ingiusto, il comportamento di persona rivestita di giurisdizione ecclesiastica, la quale agisca per un fine religioso interpretando le norme dettate dai superiori ecclesiastici. Non può pertanto essere ritenuto ingiusto dal Magistrato il comportamento del Sacerdote che pubblicamente esclude, nell'esercizio dei suoi poteri religiosi, un fedele dalla somministrazione dei Sacramenti ».

Da quanto fin qui detto è chiaro che il provvedimento incriminato del Vescovo di Prato deve ritenersi un atto emesso nell'ambito del suo ministero spirituale e del suo ministero giurisdizionale, e che l'esercizio di questa sua potestà è garantita dagli artt. 1 e 2 del Concordato. Col suo provvedimento, emesso nelle forme strettamente aderenti al diritto canonico, il Vescovo ha compiuto un atto di valutazione morale e religiosa dei coniugi Bellandi, quali battezzati, non un atto di materia mista. Quindi, a torto, sia nella sentenza istruttoria di rinvio sia nella sentenza del Tribunale si è parlato di attentato all'istituto del matrimonio civile disciplinato dal Codice Civile: da parte del Vescovo si è soltanto voluto deplorare il matrimonio che è stato contratto con sprezzante ripudio del Sacramento. Pertanto Mons. Fiordelli ha agito nell'esercizio del suo potere sovrano e la sua condotta non può farsi ricadere in alcuna fattispecie tipica della legge penale dello Stato.

E' questa la seconda indagine, che il Magistrato statale deve fare ai fini della insindacabilità dell'atto del Vescovo come innanzi rilevato.

Il matrimonio religioso nel Concordato e nel Diritto Canonico.

Per l'art. 34 del Concordato « Lo Stato Italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ». A meglio e chiaramente intendere il contenuto dell'articolo soccorre la Relazione del Guardasigilli Rocco: « In virtù dell'art. 34, il diritto canonico nella materia matrimoniale viene ad essere riconosciuto come diritto dello Stato ». E nella stessa Relazione si attesta la « inserzione di tali norme del diritto canonico nel sistema generale del diritto positivo italiano ».

D'altra parte, poichè il matrimonio è per la Chiesa un Sacramento, esso, per la sua disciplina, agli effetti ecclesiastici rientra nella esclusiva sfera di competenza della Chiesa, per cui il Vescovo, nella persona del quale, oltre al Pontefice, si incarna l'ordinamento giuridico della Chiesa, godendo pertanto di quell'insieme di attributi che si riassu-

mono nella parola «sovranità», ha il diritto e il dovere di applicare ai trasgressori le sanzioni stabilite dalle sue leggi. E siccome tali sanzioni costituiscono la estrinsecazione della potestà di giurisdizione, che lo Stato, come si è già detto, garantisce incondizionatamente alla Chiesa, ne deriva che nessun ostacolo, in proposito, può essere frapposto dall'Autorità Civile. Si noti che i coniugi Bellandi, ambedue battezzati avevano trasgredito a tassative disposizioni della Legge della Chiesa. Il Canone 1012 del Diritto Canonico così dispone: Par. 1: «*Christus Dominus ad Sacramenti dignitatem evertit ipsum contractum matrimoniale inter baptizatos*». - Par. 2: «*Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso Sacramentum*». Quindi il matrimonio canonico è un Sacramento; secondo la Chiesa il contratto ed il Sacramento sono formalmente inscindibili, e questo per la Chiesa è un principio dogmatico. La Chiesa rispetta il matrimonio civile per i non battezzati, ma non riconosce il vincolo matrimoniale tra battezzati, e per questo condanna secondo le leggi della Chiesa tale unione, e non la condanna alla luce della morale in un ordinamento che le è estraneo, bensì la condanna «alla luce della morale cristiana e secondo le leggi della Chiesa», come esattamente ebbe ad esprimersi il Vescovo Fiordelli nella sua notificazione.

I termini usati dal Vescovo nella «notificazione».

Per la Chiesa Cattolica il matrimonio è uno solo, quello celebrato col rito religioso di istituzione divina; per essa l'unione, secondo la legge civile di un qualsiasi Stato, è un contratto, non un matrimonio, ed è per questo che la Chiesa, quando si riferisce al matrimonio civile, usa dire «cosiddetto matrimonio civile» (*matrimonium, ut aiunt, civile tantum*) (cfr.: Can. 188 n. 5, 646 par. 1 n. 3, 2356 ecc.; nel Can. 985 n. 3 anzi lo chiama semplicemente *atto civile* e lo contrappone al matrimonio) ed i due contraenti sono considerati *pubblici peccatori* (termine particolarmente tecnico, v. Cod. I. C., Can. 1066 e 1240). Così pure termini tecnici sono quelli usati dal Vescovo nella sua lettera al Parroco: «*pubblici peccatori*», «*pubblici concubini*», «*scandaloso concubinato*». L'errore sia della sentenza istruttoria di rinvio sia, e ancor più, del Tribunale è stato quello, non solo di prescindere dal completo riconoscimento da parte dello Stato della piena autonomia della Chiesa nel suo ambito spirituale, ma di avere anche considerato i termini usati dal Vescovo nel significato comune della parola, e non già nel significato tecnico che in questa materia la Chiesa dà a tali espressioni, ravvisando in essi di conseguenza termini offensivi della reputazione generale. Non si può non riconoscere che il Vescovo ha agito lecitamente per avere, nell'ambito della sua giurisdizione spirituale, qualificato peccatori e concubini coloro che, battezzati, contraggono le nozze con il rito civile, perchè «*Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus*» (can. 1016).

Sia per il Concordato che per la Costituzione, che al primo fa espresso richiamo, il matrimonio dei cittadini battezzati, celebrato davanti ad un Ministro del culto, è retto nello Stato dal diritto divino e dal diritto canonico, e lo Stato interviene solo «per gli effetti civili».

Publici peccatori, concubini, sono le espressioni che il diritto canonico ha sempre usate per definire i cattolici che rifiutano di fare il matrimonio religioso: *publici peccatores*, perchè il loro peccato risulta da un atto pubblico quale è il matrimonio civile posto in essere volutamente ed ostentatamente in dispregio della morale e delle leggi della Chiesa. Il termine di «concubini», che nel linguaggio comune signi-

fica l'unione di un uomo e di una donna senza alcun vincolo legale, e che per il Codice Penale (art. 560) indica il reato nel quale incorre l'uomo coniugato che tiene *more uxorio* un'altra donna, anche essa correa, nella casa coniugale o notoriamente altrove, secondo invece la terminologia della Chiesa e del diritto canonico si riferisce ai battezzati i quali, omettendo il matrimonio religioso, vivono come coniugi, anche se la loro unione è col vincolo matrimoniale dello Stato.

Ora, nel caso specifico, la Corte non può tralasciare di osservare che nella lettera del Vescovo i coniugi Bellandi non sono stati qualificati *sic et simpliciter* concubini, ma è detto che *alla stregua di una norma morale positiva*, cioè dei canoni 855 e 2357 del Codice del Diritto Canonico, indicati nella lettera, il loro comportamento deve essere riprovato e la loro situazione deve essere definita concubinato. Pertanto il termine di «concubino», col riferimento al diritto canonico ed alla morale religiosa alla quale è fatto espresso richiamo nel contenuto della lettera, non può essere assimilato col termine usato nel linguaggio comune, riferendosi quindi soltanto alla mancanza del Sacramento nel vincolo matrimoniale, trattandosi di due battezzati.

Scandaloso concubinato, anch'esso è un termine tecnico: nella notificazione del Vescovo il termine non è riferito ai due coniugi, ma all'atto da essi compiuto: «Il matrimonio, cosiddetto civile per due battezzati assolutamente non è matrimonio, ma soltanto *inizio di uno scandaloso concubinato*». La parola «scandalo» non ha nel Codice I. C. lo stesso significato che essa ha per il reato di incesto (art. 564 C. P.): mentre per il Codice Penale l'elemento del pubblico scandalo è costituito dalla sfavorevole impressione del disgusto e dalla ripugnanza che, nel pubblico, ingenera la conoscenza della turpe relazione originata dal comportamento dei colpevoli (v. sent. Cassaz. sez. 2ª, 26 Aprile 1954, in *Giust. Pen.*, IIª, col. 381), per il Codice di Diritto Canonico lo scandalo è una qualifica oggettiva dell'atto illecito compiuto, anzi è una aggravante della pena ecclesiastica (Can. 2218).

Questi principi sono stati in modo particolare affermati dalla Santa Sede, sia prima che dopo il Concordato. Nella lettera di Pio IX a Vittorio Emanuele II del 19 settembre 1852 è detto: «E' dottrina cattolica che il Sacramento non è una qualità accidentale, aggiunta al contratto, ma è di essenza al matrimonio stesso, cosicché l'unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio Sacramento, fuori del quale non vi è che un *pretto concubinato*». E nella Allocuzione Concistoriale «*Acerbissima*» del 27 Settembre 1852 così si esprime lo stesso Pontefice: «Per i fedeli non si può dare matrimonio che non sia allo stesso tempo Sacramento, perciò qualsiasi altra unione di un uomo e di una donna, fuori del Sacramento, anche se fatta in forza di una qualunque legge civile, non è che un *turpe ed esiziale concubinato* condannato dalla Chiesa». Nel Chirografo di Pio XI del 30 Maggio 1929 si legge: «Bene si è detto che non vi è dubbio che moralmente e di fronte alla coscienza religiosa il cattolico osservante dovrà celebrare il matrimonio canonico: ma non altrettanto bene si è aggiunto che giuridicamente nessuno può costringervelo. La Chiesa, società perfetta nell'ordine suo, lo può e lo deve, coi mezzi che le appartengono; e lo farà, lo fa fin da ora, dichiarando fuori della comunione dei fedeli, quelli dei suoi membri, che volessero negligere o preterire il matrimonio religioso preferendo il solo civile». Ed in un documento, pure emanato per l'applicazione dell'art. 34 del Concordato, e cioè negli art. 1 e 2 della Istruzione della Congregazione dei Sacramenti, Istruzione che sarebbe stata concordata con lo Stato Italiano, il quale agli stessi fini avrebbe emanata la legge 27 Maggio 1929 N. 810, è detto più esplici-

citamente: Art. 1: «I cattolici che intendono contrarre matrimonio sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso, dal quale si ottengono gli effetti civili, non essendovi alcuna ragione, scusa o pretesto di ometterlo, attese le cautele di cui la Chiesa l'ha circondato, per renderlo in tutto atto a conseguire il suo scopo religioso e sociale». Art. 2: «Qualora gli sposi cattolici osassero contrarre civilmente, sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso, saranno *trattati come pubblici peccatori* ed il Parroco si regolerà a norma del Canone 1066». Questa terminologia del Diritto Canonico è autorevolmente riconosciuta anche da una corrente dottrina, secondo la quale, parlando dell'impedimento matrimoniale di *pubblica onestà*, che si ha nel caso di «concubinato pubblico e notorio», si afferma che, se due battezzati uniti dal solo matrimonio civile coabitino, si ha per la Chiesa «il concubinato pubblico e notorio», e chiarendosi il concetto canonico di concubinato si afferma: «Concubinari sono dunque tutti quelli che vivono in tali rapporti sessuali extra matrimoniali, sia che questa abitudine non presenti alcuna forma di matrimonio, sia che la loro relazione si copra di certa legalità: es. matrimonio civile fra quelli che sono tenuti alla forma ecclesiastica».

Del resto, la Corte Suprema (Sez. II^a, Presidente Petrella, Rel. Danzi) con sentenza 28 ottobre 1957-17 gennaio 1958 chiama «concubini» coloro che convivono avendo celebrato un matrimonio religioso non trascritto, quindi privo di effetti giuridici. Ora, se per lo Stato tale termine è perfettamente corretto e non suona offesa, per quale motivo, dato che Stato e Chiesa in questa materia sono entrambi autonomamente sovrani, si dovrebbe tale termine ritenere offensivo se contenuto in un atto di garantita giurisdizione ecclesiastica? E' stato detto che è questione di pura e semplice reciprocità di diritti e doveri. Non si può quindi dubitare che il Vescovo Mons. Fiordelli, emanando il provvedimento incriminato, abbia esercitato un atto del suo potere spirituale, un atto di vera e propria giurisdizione in materia ecclesiastica, riguardante il governo spirituale dei fedeli: la rigorosa terminologia canonista, da lui usata per la conseguente applicazione delle sanzioni ecclesiastiche, è una conferma del collegamento fra l'ordinamento giuridico della Chiesa e quello dello Stato, entrambi indipendenti e sovrani (art. 7 della Costituzione).

II Vescovo non ha ecceduto nell'esercizio del suo potere.

Passando ora ad esaminare se nell'esercizio della sua potestà il Vescovo Fiordelli abbia sconfinato nelle modalità di manifestazione dell'ordinamento della Chiesa, invadendo la sfera dell'ordinamento dello Stato, la Corte osserva che l'addebito è del tutto infondato. Infatti per l'art. 2 del Concordato: «Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza». Quindi non vi è dubbio che l'Ordinario Diocesano di Prato era nel suo diritto di far dare lettura dal Parroco Don Aiazzi nella Chiesa di S. Maria del Soccorso della sua notificazione (impropriamente chiamata «pastorale» in tutti gli atti del processo e nella sentenza del Tribunale) con la quale si precisava l'accusa e si infliggevano le sanzioni prescritte dal Diritto Canonico a due fedeli, perchè battezzati, sottoposti al suo ministero spirituale ed alla sua giurisdizione ecclesiastica.

Il contenuto della notificazione stessa, per la autorità della persona che la emanava, per i termini usati che non possono essere presi isolatamente senza svisarne il significato, come si è fatto dall'accusa pubblica e privata e dalla stessa sentenza del Tribunale, per il richiamo alla qualifica di battezzati dei querelanti, nonchè per il preciso riferimento ai Canoni del Diritto Canonico ed alla specie delle sanzioni inflitte ai colpevoli, caratterizza senza dubbio il carattere religioso del provvedimento e quindi la esclusiva competenza del Vescovo ad emanarlo. Il decreto del Vescovo oltre che notificato doveva essere pubblicato, come insegnano i Canonisti: «*prolata decisio debet reo notificari et oportet ut publicetur si debeant urgeri effectus coram societate*». Infatti, per quanto la pena conservi sempre il suo carattere espiatorio, il Diritto Canonico Penale, a differenza del Diritto statuale, ne accentua di preferenza il carattere medicinale ed emendativo, facendola servire al peccatore per correzione ed agli altri per ammonimento a non infrangere l'ordine giuridico nell'interesse della società ecclesiastica: e secondariamente, come penitenza, alla rieducazione del singolo ed al ristabilimento, nella società e nei suoi componenti, dell'equilibrio sociale e morale turbato.

Circa il modo della pubblicazione il Vescovo ha ampio potere discrezionale: questa discrezionalità è garantita nell'art. 2 del Concordato, dove è detto che la Santa Sede ed i Vescovi «possono pubblicare liberamente», significando tale espressione un riconoscimento formale da parte dello Stato di un potere discrezionale di applicazione. Ed il Proposto Don Aiazzi ha ubbidito ad un ordine di un suo superiore, dando lettura in Chiesa della lettera; se avesse disubbidito, sarebbe potuto incorrere in sanzioni disciplinari canoniche che, per l'art. 23 del Trattato, lo Stato avrebbe considerate pienamente efficaci. Perciò è inconcepibile ed assurda la ipotesi di una sua responsabilità penale, ipotesi che viceversa il Tribunale ha non affatto respinta perchè i primi giudici avrebbero condannato Don Aiazzi se non avessero ritenuta sussistere a favore di lui l'esimente putativa di cui agli artt. 51 e 59 Codice Penale. Ma nei suoi riguardi vale quanto si è detto per il Vescovo Fiordelli.

Quanto alle sanzioni il Vescovo le ha dichiarate, essendo queste determinate dalla legge (*poenae latae sententiae*): il decreto del Vescovo è un atto di potestà giurisdizionale in materia penale secondo la legge canonica; secondo l'ordinamento canonico la repressione penale delle violazioni delle leggi si opera *immediatamente* nella sfera del potere legislativo, e l'autore della violazione incorre nelle sanzioni nel momento stesso in cui commette il fatto, e la condanna è data senz'altro (*lata*), ed il provvedimento della autorità ecclesiastica ha l'efficacia di una sentenza. E' pertanto irrilevante quanto si legge nella sentenza del Tribunale circa l'ora nella quale la lettera del Vescovo venne letta nella Chiesa, prima cioè della cerimonia nuziale in Municipio: la decisione dei querelanti Bellandi-Nunziati di sposarsi civilmente aveva posto l'autorità ecclesiastica di fronte ad un grave peccato pubblico, commesso non sotto l'impulso violento della passione, ma deliberatamente e con fredda determinazione, come desumesi dai precedenti di causa riguardanti il reciso reiterato rifiuto opposto al Vescovo dalla sposa e dai familiari di celebrare il matrimonio religioso, nonostante fossero stati fino a quel momento ferventi cattolici. Il peccato era quindi avvenuto, tale loro comportamento li poneva di fronte alla Chiesa quali pubblici peccatori. L'Ordinario Diocesano ha dichiarato che essi erano incorsi nelle conseguenze giuridiche come pubblici peccatori, applicando loro le sanzioni previste dalla legge della Chiesa, le sanzioni cioè in cui essi Bellandi erano incorsi col loro

peccato, e cioè: esclusione dai Sacramenti, dalle funzioni di Padrino nei Battesimi, dai funerali e sepoltura ecclesiastica, dalla Benedizione Pasquale della casa. E poichè risultò al Vescovo che i genitori avevano assecondato la decisione degli sposi avendo essi cooperato al pubblico peccato, ha applicato a costoro, secondo i suoi poteri discrezionali, una sanzione minore: l'esclusione dalla Benedizione della casa. E poichè il provvedimento del Vescovo ha il valore sostanziale di una sentenza, come prescritto dal Codice Canonico, essa deve contenere il nome del colpevole per il precipuo suo carattere di esemplarità e la motivazione.

L'assenza del « dolo » nell'operato di Mons. Fiordelli.

Ritenuto pertanto che il provvedimento emesso dal Vescovo Fiordelli è un atto emanato nell'ambito del suo ministero spirituale ed attinente al suo magistero giurisdizionale secondo le norme del Diritto Canonico, e quindi un atto legittimo nella sostanza e nella forma, lo Stato, a mezzo dei suoi organi, non ha alcun potere di sindacare l'atto stesso.

E se l'autorità ecclesiastica ha agito nel libero esercizio della sua attività spirituale e nei limiti di legittima esecuzione di detta attività, infliggendo la pena spirituale, come ha fatto il Vescovo di Prato, « *qui suo jure utitur, neminem laedit* », il fatto non può costituire reato, esulando per ciò stesso ogni elemento intenzionale diffamatorio. Ogni altra critica alla sentenza sotto il punto di vista penalistico si appalesa pertanto superflua, quale l'elemento della reputazione come bene tutelato dalla norma penale italiana, e quello del dolo, che il Tribunale ha fondato sull'interrogatorio reso dal Vescovo al Consigliere Istruttore: « mi sembrò doveroso di parlare fortemente ai fedeli, condannando, coi poteri e nei limiti del Codice di Diritto Canonico i battezzati trasgressori ». Ora, non sembra davvero che le pur forti espressioni usate nella motivazione fossero da attribuirsi a malanimo personale del Vescovo, tesi che non è mai stata sostenuta neanche dalla parte civile, verso i querelanti, ma solo all'*animus corrigendi et redarguendi*.

La Corte di Cassazione con sentenza 10 febbraio 1953 ha affermato: « a concretizzare l'elemento soggettivo del delitto di diffamazione occorre il dolo di volontà, consistente nel compiere atti con la coscienza della loro attitudine lesiva e nella intenzione di arrecare con essi una offesa, anche se effettivamente non si verifichi, giusta la concezione del dolo adottata esplicitamente dalla Legge Penale vigente, di fronte all'altra concezione di "dolo di rappresentazione". Occorre dunque la volontà di arrecare una offesa all'altrui reputazione, con la coscienza della anti giuridicità di tale atto ».

Ora nel caso di specie è da escludersi, come bene ha riconosciuto il Pubblico Ministero di udienza, che la coscienza, richiesta dall'art. 43 Codice Penale perchè possa ritenersi che l'agente sia in dolo, sia da ritenersi nel Vescovo di Prato nell'emanare il provvedimento incriminato: egli non manifestò infatti un suo giudizio personale, ma, richiamandosi a norme positive del Diritto Canonico e delle leggi della Chiesa, si è limitato a qualificare con i suoi poteri discrezionali il comportamento di due suoi sudditi, perchè battezzati, e quindi soggetti alla sua giurisdizione spirituale.

La insindacabilità dell'atto del Vescovo da parte dell'Autorità Giudiziaria dello Stato importa di conseguenza che tanto il Vescovo Fiordelli quanto il Proposto Aiazzi Danilo devono essere assolti con formula ampia.